

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 748)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

di concerto col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 1969

Revoca del sindaco, del presidente della provincia
e degli assessori comunali e provinciali

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge ricalca sostanzialmente, con poche modifiche, il testo della proposta di legge presentata nella decorsa legislatura dagli onorevoli Arnaud ed altri (Atto Camera n. 4177) così come era stato modificato ed approvato dalla 2^a Commissione permanente della Camera.

Il disegno di legge in oggetto mira ad estendere l'istituto della revoca della carica — attualmente previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, nei soli confronti del Sindaco — anche nei riguardi del Presidente dell'Amministrazione provinciale e degli assessori comunali e provinciali, apportando altresì modifiche alla procedura contemplata dalle vigenti norme legislative.

Così si potrà colmare un'avvertita lacuna del vigente ordinamento offrendo un mezzo idoneo a rimuovere quegli amministratori la

cui ulteriore permanenza nella carica si riveli, obiettivamente, inopportuna e che non intendono volontariamente dimettersi.

Peraltro, ad evitare che il disegno di legge in esame possa tradursi in una nuova occasione di instabilità delle amministrazioni, è stato sancito che la revoca deve essere determinata da gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento della amministrazione.

Nel successivo articolo 2 sembra preferibile adottare la locuzione « notificazione fatta per mezzo di ufficiale giudiziario » in luogo dell'espressione « notificazione giudiziale ».

Rispetto al testo elaborato dalla 2^a Commissione della Camera, è stata modificata la formulazione del testo del predetto articolo 2, per ragioni sistematiche, in modo tale da chiarire, senza ripetizioni, che il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, ai fini della validità della de-

liberazione di revoca, è necessario sia nella seduta di prima convocazione, sia nella eventuale seduta successiva.

A tale scopo è sufficiente trasferire la proposizione « occorrerà il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica » dal secondo al primo comma, come risulta dal testo emendato, che si propone.

Per quanto concerne la parte finale del terzo comma dell'articolo 2 del testo a suo tempo approvato dalla Camera dei deputati « in difetto di ciò la proposta decade », è stato rilevato che tale inciso non chiarisce se la proposta di revoca decada qualora nella seconda seduta manchi il necessario *quorum* di presenti oppure non si raggiunga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Ora, la eliminazione del suesposto inciso « e la deliberazione sia presa con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica », risolve l'accennato dilemma.

Si osserva, inoltre, che mentre per la validità della deliberazione è richiesto il voto della « maggioranza assoluta » dei consiglieri in carica, per la validità della seconda seduta del consiglio comunale o provinciale

è richiesta la presenza di « almeno la metà più uno » dei consiglieri suddetti; ne consegue che nei casi di consessi con numero dispari di componenti in carica — si avrà una differenza tra i due dati e cioè, ad esempio: consiglieri 15, maggioranza assoluta 8, *quorum* presenti 9.

Convieni, quindi, modificare il testo della norma, armonizzando le due disposizioni e precisamente sostituendo le parole: « almeno la metà più uno dei consiglieri in carica » con le parole « almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ».

È inoltre opportuno sostituire le parole iniziali del penultimo comma: « alle votazioni » con la corrispondente espressione al singolare: « alla votazione » poichè — mentre le sedute consiliari possono essere due — la votazione è una sola.

Infine, l'ultimo comma del più volte citato articolo 2, va soppresso in quanto l'articolo 1 del testo elaborato dalla Commissione della Camera dei deputati, richiama l'applicabilità — con le innovazioni previste dalla nuova legge — dell'articolo 149 del testo unico del 1915 nella parte relativa alla revoca sicchè apparirebbe contraddittorio disporne poi l'esplicita abrogazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'istituto della revoca, previsto dall'articolo 149 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, è applicabile, con le innovazioni di cui alla presente legge, oltre che al sindaco, anche al presidente dell'amministrazione provinciale e agli assessori comunali e provinciali, sia effettivi che supplenti, quando ricorrano gravi motivi che possano pregiudicare il regolare funzionamento dell'amministrazione.

Art. 2.

Il sindaco, il presidente dell'amministrazione provinciale e gli assessori comunali e provinciali possono essere revocati dall'ufficio con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, in seguito a proposta motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri stessi o promossa dall'autorità di controllo, da discutersi dal consiglio comunale o provinciale, non prima di dieci e non oltre venti giorni dal deposito, presso la segreteria del Comune o della Amministrazione provinciale, della notificazione fatta, per mezzo di ufficiale giudiziario, della relativa proposta all'interessato.

Per la validità della seduta occorre che siano presenti almeno due terzi dei consiglieri in carica.

Qualora non si raggiunga il richiesto numero dei presenti, la votazione è rimandata ad altra seduta da tenersi nel giorno corrispondente della settimana successiva. Tale seduta è valida purchè sia presente almeno la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; in caso contrario, la proposta di revoca decade.

Alla votazione, da tenersi a scrutinio segreto, possono prendere parte gli interessati.